

REGOLAMENTO (CEE) N. 2734/85 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1985****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2456/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2685/85 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 settembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2456/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
⁽³⁾ GU n. L 234 del 31. 8. 1985, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽²⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	268,14	130,47
	2. a grani lunghi	261,67	127,23
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	335,18	163,99
	2. a grani lunghi	327,09	159,94
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	369,75	172,95
	2. a grani lunghi	541,88	259,05
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	393,79	184,54
	2. a grani lunghi	580,90	278,10
	III. Rotture	117,46	55,73

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.